



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

IL MONDO E' DI TUTTI Pensieri di un sognatore

di **Tommaso Servetto**

Mi sono chiesto tante volte se fosse giusto e opportuno che intervenissi sulle pagine di questo foglio parlando del tema dell'immigrazione.

Ho ritenuto di sì perché oltre alla mia idea personale, che certamente non interessa a nessuno, sono avvocato e ritengo che sia compito di ogni avvocato alzare la voce per difendere i diritti umani universali.

Sono e sono sempre stato un sognatore cresciuto sulle note di "Imagine" di John Lennon ed ho sempre pensato che il mondo sia stato creato per tutti, indifferentemente dal luogo dove uno nasce.

"Immagina..... sopra di noi solo il cielo"

immagina tutte le persone che vivono per il presente.

Immagina che non ci siano nazioni non è difficile farlo: niente per cui uccidere o per cui morire neanche la religione

immagina tutte le persone che vivono in pace.

Tu puoi dire che sono un sognatore ma non sono il solo...

Immagina che non ci siano sete ne fame, una fratellanza di uomini, immagina tutte le persone che condividono il mondo...

Tu puoi dire che sono un sognatore ma io non sono il solo".

In questi giorni si sta sviluppando un grande dibattito, soprattutto politico, su chi può o non può entrare nel nostro Paese. Ci vengono sbandierate grandi menzogne, si tenta di far credere che gli stranieri siano tutti criminali che invadono il nostro Paese per delinquere. Non è così. Ci sono mele marce tra gli immigrati come ci sono da noi e la generalizzazione è pura ipocrisia.

Ho imparato all'università che lo Stato è un popolo insediato su un territorio che si dà delle proprie regole. È questo il punto. Ritengo che ogni

uomo che viene al mondo in qualunque parte di esso appartenga al mondo e si possa recare ovunque perché questo è un suo diritto universale, con l'unico dovere di rispettare le regole della comunità (Stato) in cui viene via via a trovarsi.

Non ritengo legittimo impedire a qualcuno di accedere al nostro Paese o in qualunque Paese occidentale, perché tutelando il nostro puro egoismo a che non venga turbata la nostra serenità e capacità economica, si viene a violare un diritto universale dell'uomo.

Ma chi l'ha detto e dove sta scritto che se uno nasce in Africa non può andare in un'altra parte del Mondo o viceversa?

Se uno ha avuto la fortuna di nascere in un Paese occidentale e ricco non ha diritto di impedire a chi non ha avuto questo dono di accedere al suo Paese. Ha solo il diritto di vedere rispettate le regole di convivenza da parte di

**ANNO VIII
N. 4 - OTTOBRE 2018**

In questo numero

■ **Novità Legislativa**

■ **Biotestamento** **Pagina 2**

■ **Penale**

■ **Massime** **Pagina 3**

■ **Civile**

■ **Diritto di famiglia** **Pagina 4**

■ **Massime** **Pagina 4**

chiunque ma non di porre un divieto di accesso. Questo non è tutela del diritto, è tutela dell'egoismo che appunto non è un diritto.

Ma poi a guardare bene la tutela del territorio avviene solo nei confronti degli "sfigati" perché i ricchi che arrivano in occidente sono accolti a braccia aperte anche se arrivano su un barcone. Ma non sono extracomunitari e con pelle diversa anche loro o il denaro

rende tutti uguali? Non parliamo poi di quello che accade se sanno dare calci ad un pallone: sono divinità!

So che la mia idea non trova il consenso della maggioranza poco illuminata dei miei conterranei ma... cosa volete sono un sognatore cresciuto sulle note di Imagine ma anche con l'insegnamento di mio nonno che mi ripeteva: "El sol ch'as leva as leva, per tuti" (Il sole che sorge, sorge per tutti).

Anche le parole possono uccidere

di **Nando Brizzi e Roberta Maccia**

A chi scrive risulta difficile, se non impossibile, pensare che fenomeni umani tanto complessi come quelli dei flussi migratori possano essere contenuti con gli strumenti normativi. Le guerre, le carestie, le siccità, la "miseria" nelle parti più povere del mondo non vengono minimamente scalfite dalle leggi adottate nelle parti più ricche.

Allo stesso modo sarebbe illusorio pensare che "la legge" possa contrastare, da sola, uno degli effetti più odiosi di questo fenomeno, il razzismo, ovvero l'odio etnico e la discriminazione. Occorre una crescita di cultura civile e la nostra classe dirigente dovrebbe fare la sua parte in questo senso anziché, come si constata oggi, alimentando l'odio.

La giurisprudenza ha preso atto della gravità di tale fenomeno: anche le parole "possono uccidere", sembra questo il messaggio lanciato da Cass. Pen. sez. V, Sent. 12/7/2018 n. 32028, in un caso in cui venivano proferite verso le persone offese espressioni quali "che venite a fare qua...dovete andare via", ormai diffuse nel "comune sentire" della popolazione.

Il merito della sentenza in commento sta proprio nell'aver rigettato "il comune sentire" ribadendo il primato della legge.

Per il giudice di legittimità, la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, prevista con legge 25 giugno 1993 n. 205, è configurabile in linea generale in espressioni che rivelino la volontà di discriminare la vittima in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa.

Relativamente al profilo culturale la Cassazione ha precisato che l'aggravante ricorre anche quando la condotta, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulti intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno ed a suscitare in altri analogo sentimento di odio etnico, e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori.

Questo secondo aspetto, per il quale è irrilevante l'esplicita manifestazione di superiorità razziale, è stato ritenuto ravvisabile nella condotta contestata all'imputato. Per quanto riguarda le connotazioni intrinseche delle frasi pro-

nunciate, queste ultime sono state ritenute chiaramente espressive della volontà che le persone offese, e gli altri cittadini extracomunitari presenti ai fatti, lasciassero il territorio italiano a ragione della loro identità razziale. Così sono state considerate idonee ad attribuire alla condotta la volontà di manifestare pubblicamente e diffondere, con un gesto fortemente significativo in tal senso, odio verso la presenza nel Paese di soggetti appartenenti ad altra etnia, e a porre in essere il pericolo di analoghi ed ulteriori comportamenti discriminatori.

Non può che condividersi la sentenza nella parte in cui si preoccupa di sanzionare condotte idonee a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori escludendo altresì che la connotazione razzista della condotta possa essere considerata di particolare tenuità.

La legge di cui è stata fatta applicazione risale al 1993: si auspica che essa venga mantenuta nel suo contenuto, magari migliorata, senza che ci siano arretramenti della soglia di punibilità di condotte tanto odiose.

Il Biotestamento è legge Ultima parte

di **Roberta Maccia**

I precedenti numeri della rivista sono stati dedicati all'analisi degli articoli 1 e 2 della legge 219/2017 sui diritti di autodeterminazione della persona e sulla terapia del dolore. Si procede pertanto alla disamina dei restanti articoli del provvedimento legislativo.

• **Art. 3 – Minori e incapaci**

Nel caso di soggetti minorenni, laddove il livello di maturità e la psicologia dei medesimi lo permetta, il consenso o il rifiuto delle cure saranno espressi dagli esercenti la responsabilità genitoriale ma si dovrà tenere conto della volontà del minorenne (pertanto il medico dovrà opportunamente informare il minore in modo da permettere la formazione e manifestazione di una sua volontà). Ovviamente nel caso si tratti di un bambino l'informazione verrà omessa. Nel caso di soggetti interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno, gli interlocutori del medico saranno: il tutore per l'interdetto, il malato stesso sebbene inabilitato e l'amministratore di sostegno solo se la nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario.

• **Art. 4 – DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento (c.d. Biotestamento)**

Le DAT manifestano il consenso o il rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, come l'amniocentesi, scelte terapeutiche e trattamenti sanitari - come la trasfusione di sangue, l'idratazione e l'alimentazione artificiali - (consenso o rifiuto totale o parziale).- Nelle DAT può essere indicato se il paziente, tornato temporaneamente in stato di coscienza, desidera o meno acquisire le informazioni sulle proprie condizioni di salute e sull'evoluzione della malattia.

Le DAT dovrebbero contenere la nomina di un fiduciario (che farà 'le veci' del disponente rappresentandolo, laddove necessario, nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie, assicurando che vengano rispettate le DAT), ma la mancanza di tale indicazione non le rende

invalide.

Possono essere validamente redatte dai soggetti capaci di agire (maggiorenni, non interdetti né altrimenti incapaci); devono essere formate per atto pubblico (notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato) o scrittura privata autenticata (da un notaio o pubblico ufficiale autorizzato) oppure consegnate personalmente dal disponente all'Ufficio dello Stato Civile del suo Comune di residenza. Se le condizioni fisiche del paziente non lo consentono, possono essere redatte con videoregistrazione o altri dispositivi.

Le DAT possono essere in ogni momento revocate e modificate; vincolano il medico e la struttura sanitaria (a pena di illecito disciplinare, civile e penale), e possono essere disattese in casi espressamente previsti dalla Legge (ad esempio laddove siano state scoperte nuove terapie).

Peraltro, affinché siano chiare e comprensibili e non diano luogo a problemi di interpretazione, equivoci e contenziosi giudiziari, si ritiene consigliabile l'assistenza di un medico e la collaborazione di un avvocato nella loro predisposizione:

se le DAT fossero esistite in passato, non avrebbero avuto luogo le vicende giudiziarie che hanno tristemente gravato l'attenzione dell'opinione pubblica (vedasi per tutti il caso di Eluana Englaro). Le DAT infatti diventano determinanti nei casi 'terminali' in cui siano possibili diverse opzioni (senza cadere nell'Ostinazione Terapeutica).

• **Art. 5 – Pianificazione condivisa delle cure**

Disciplina i casi di 'fine vita' (end stage: patologia inarrestabile con progressivo scadimento della qualità della vita ed una versomile prognosi infausta), in cui il problema della scelta tra cure intensive e cure palliative può presentarsi con drammatica immediatezza e concretezza: la legge prevede che questa pianificazione sia decisa insieme da medico e paziente ancora cosciente, sulla base di adeguate informazioni, e riguarda sia i trattamenti proposti per

Cure palliative e "DAT"

del Dott. **Ferdinando Garetto**
Medico Esperto in Cure Palliative

Probabilmente il lavoro dei palliativisti - poco conosciuto, ma quotidiano nelle case, negli Hospice, negli ospedali - continuerà come prima della legge 219, ma è indubbio che almeno concettualmente alcuni dei valori fondanti ne risultano rafforzati.

L'articolo 5 della legge sottolinea alcuni punti importanti. «1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1, comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, (...) 2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, (...). 3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario».

Parliamo dunque di un lungo percorso, rispettoso dei tempi e delle sofferenze di chi consapevolmente si trova ad affrontare una malattia destinata a progredire, a volte togliendo la possibilità di esprimere nel momento decisivo le proprie volontà rispetto a situazioni prevedibili. Questo da sempre è il principale impegno dei programmi di cure palliative che - per definizione - si oc-

cupano della presa in carico dei bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali del paziente e della sua famiglia, in tutte le fasi della malattia fino al decesso e proseguendo nella fase di supporto al lutto. In questo ambito, secondo noi, deve nascere un vero "consenso informato progressivo e relazionale" su cui dovrebbero fondarsi Dichiarazioni Anticipate di Trattamento in caso di incapacità attuale. Non quindi una teorica volontà su «quello che io vorrei se mai mi capitasse...», ma una scelta possibile solo in un rapporto di cura autenticamente umano e costruito nel "tempo della comunicazione" fra malati, operatori sanitari e famiglie.

"Tempo di cura", "comunicazione e formazione", "percorso condiviso": sono questi i valori della legge per i quali mi sembra sarebbe opportuno un impegno concreto e condiviso per evitarne lo stravolgimento, da una parte o dall'altra.

Proprio nei Paesi dove da più anni il "fine vita" prevede percorsi sanitari e assistenziali specifici e strutturati emerge un bisogno di allargare l'orizzonte culturale fino a ipotizzare come Leget (2017) la necessità di una "nuova ars moriendi". Da questo bisogna partire, crescere, senza pretendere un cambiamento a "tappe forzate" della Società. Anche attraverso il dialogo fra diverse competenze (come quello aperto in questo spazio, di cui ringrazio molto i Curatori).

l'immediatezza che le volontà future relative all'evolversi della patologia già in atto.

Ci si permette di evidenziare ancora alcuni aspetti importanti, ultronei alla Legge, relativi ai vari istituti:

1) **il 'biotestamento' differisce dall'eutanasia:**

le dichiarazioni che il biotestamento consente assecondano il corso naturale della vita e danno la possibilità al paziente di rifiutare, in presenza di determinate condizioni, un trattamento potenzialmente in grado di allungare artificialmente la vita; l'eutanasia invece consiste nel porre fine alla vita del paziente attraverso un comportamento attivo, come una somministrazione letale, pertanto altera il corso naturale degli eventi anticipando un decesso che sarebbe avvenuto in epoca diversa o non sarebbe affatto avvenuto in quel contesto. Biotestamento ed eutanasia differiscono pertanto

allo stesso modo in cui l'azione differisce dall'omissione, anche se possono determinare lo stesso risultato in termini fattuali.

2) **eutanasia passiva e divieto di accanimento terapeutico:**

l'interruzione di terapie indispensabili può essere definita 'eutanasia passiva'. Nella categoria della 'eutanasia passiva' può rientrare anche il rifiuto di cure aventi minima o insignificante possibilità di successo e forte invasività, a loro volta definiti, in caso di somministrazione, 'accanimento terapeutico'.

3) **eutanasia attiva e suicidio assistito:** il suicidio assistito è simile all'eutanasia attiva in quanto vengono poste in essere attività idonee a porre fine alla vita compiute direttamente dal soggetto interessato con l'assistenza o l'aiuto di terzi.

4) **terapia del dolore:** è una figura intermedia che si colloca tra l'eutanasia attiva e

passiva, qualora consenta di alleviare le sofferenze del paziente, ad esempio attraverso l'utilizzo di dosi significative di sostanza stupefacente, ma simultaneamente ne accorci la vita: essa consiste in un comportamento attivo con effetti indiretti non voluti ma accettati, sia pure in un'ottica naturalistica, data la certezza e l'imminenza del decesso.

Ci si chiede quale differenza significativa sussista tra due situazioni che, a parere di chi scrive, sono sostanzialmente sovrapponibili: riconoscere che il paziente afflitto da gravi sofferenze e con patologia infausta possa decidere di non curarsi e quindi morire, e riconoscere che questi possa - da solo o con l'aiuto di altri - ricorrere all'eutanasia attiva. Nel primo caso la legge disciplina e tutela la situazione, nel secondo caso sussiste addirittura un reato in capo al soggetto che ponga in essere l'aiuto di cui si è detto.

Massime a cura di Roberto Giordano e Alberto Pantosti Bruni

INAMMISSIBILE L'OPPOSIZIONE TELEMATICA DEL DECRETO PENALE

Cass. Pen., II Sez., sent. 7.06.2018 n. 25986

Nel processo penale è inammissibile l'opposizione ad un decreto penale di condanna trasmessa via Posta Elettronica Certificata, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza sopra citata, secondo cui, a differenza di quanto previsto per il procedimento civile, manca nelle disposizioni che regolamentano il processo penale una norma che consenta l'inoltro in via telematica degli atti di parte. Nel processo penale le parti private, e per esse i propri difensori, pertanto, possono assumere, quanto all'utilizzo del sistema telematico, soltanto la posizione di soggetti destinatari delle comunicazioni, ma mai di soggetti agenti, non essendo loro consentito, pena l'inammissibilità dell'atto stesso. Viene da dire: viva la parità delle parti!

E' APPROPRIAZIONE INDEBITA TRATTENERE I SOLDI DELL'AVVOCATO

Cass. Pen., II Sez., sent. 8.5.2018 n. 20117

Non ha valenza meramente civilistica, bensì integra il reato di appropriazione indebita la condotta del cliente che decide di trattenere per sé le somme di denaro ricevute dalla compagnia assicuratrice a titolo di onorario per la prestazione professionale resa dal proprio legale. L'obbligo di versare al proprio difensore le somme di denaro ri-

cevute specificatamente a titolo di onorario grava sul cliente anche nell'ipotesi in cui, quest'ultimo, vanti eventuali ragioni di credito nei confronti del legale. In questo caso, pertanto, non si tratta di un mero inadempimento contrattuale, bensì di una condotta penalmente rilevante.

LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E' CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELL'OMICIDIO STRADALE

Cass. Pen., Sez. IV, sent. 12.06.2018 n. 26857

In tema di reati stradali, nel caso in cui si contesti all'imputato, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della L. 41/2016 - Omicidio e lesioni stradali gravi o gravissime), di essersi posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone - ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse - dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui all'art. 589 bis c.p., comma 1, e art. 590 bis c.p., comma 1, con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p., comma 1, ed esclusione invece dell'applicabilità di quella generale sul concorso di reati.

E' questo il principio di diritto esplicito dalla Suprema Corte con la sentenza sopra indicata, principio che, naturalmente, dovrà valere anche nel caso di guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope.

NON E' REATO PERCEPIRE I RATEI DI PENSIONE DEL DECEDUTO

Cass. Pen., Sez. IV, sent. 4.04.2018 n. 14940

Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha dovuto affrontare una vicenda avente ad oggetto l'indebita percezione - su contocorrente cointestato - delle indennità pensionistiche di un soggetto defunto, da parte dell'indagata, non legata al primo da alcun vincolo di parentela.

Nel caso in esame, la cointestataria del conto aveva ommesso di comunicare il decesso all'Ufficio di Stato civile del Comune e all'INPS, sicché era stata raggiunta da un provvedimento di sequestro preventivo di somme di denaro per un importo pari alle indennità pensionistiche contestate, nonché sottoposta ad indagini per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316 ter c.p.

Nella vicenda in esame, la Suprema Corte ha affermato che la condotta del mero cointestataria del conto corrente sul quale vengono accreditati i ratei della pensione erogata in favore di soggetto deceduto, che ometta di comunicare all'INPS l'intervenuta morte del contitolare del conto, non integra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni, di cui all'art. 316-ter cod. pen., non essendo configurabile nei suoi confronti l'omissione di informazioni dovute.

Quanto sopra è vero a meno che, colui che ha ommesso di comunicare il decesso, non sia uno di quei soggetti individuati dall'art. 72 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ed in particolare congiunti, conviventi od, in mancanza di questi, persona informata del decesso, sui quali, invece, grava l'obbligo della comunicazione della morte.

Il procuratore speciale non può nominare un sostituto per costituirsi parte civile

di Roberto Giordano

Cass. Pen., Sez. Unite, sent. 16.3.2018 n. 12213

Il difensore a cui il danneggiato abbia rilasciato procura

speciale ai sensi degli artt. 76 e 122 c.p.p. al fine di costituirsi parte civile può nominare per tale incumbente un sostituto processuale solo se tale facoltà sia

espressamente prevista dalla procura.

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite, componendo un annoso contrasto interpretativo sul punto, rimarcano la distinzione concettuale tra la procura speciale che conferisce al difensore il potere di costituzione di parte civile, ai sensi degli artt. 76 e 122 c.p.p., secondo cui il danneggiato può costituirsi personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale, e il cd. mandato alle liti, da conferirsi al difensore parimenti attraverso procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.

Si tratta di procure speciali aventi disciplina e finalità differenti, le quali ben possono essere rilasciate, come peraltro di norma avviene, ad un medesimo soggetto.

Il potere di nominare sostituti processuali previsto dall'art. 102 c.p.p., precisano le Sezioni Unite, deriva al difensore solo dal mandato difensivo conferitogli con procura speciale ex art. 100, il quale presuppone l'avvenuta costituzione in udienza. Ne consegue che, stante l'inapplicabilità

IL DECRETO DI SEQUESTRO PROBATORIO DEVE CONTENERE UNA SPECIFICA MOTIVAZIONE SULLA FINALITA' PERSEGUITA PER L'ACCERTAMENTO DEI FATTI

Cass. Pen., Sez. Unite, sent. 27.07.2018 n. 36072

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono nuovamente intervenute su tale tema, dopo le pronunce del 1991 e del 2004 con le quali era stata ribadita la necessità di una motivazione specifica sulla valenza probatoria del sequestro delle cose costituenti corpo di reato, in quanto alcune Sezioni semplici della Suprema Corte hanno anche recentemente affermato l'assenza di un onere motivazionale sul punto, poiché l'utilità probatoria del sequestro del corpo di reato sarebbe sempre in re ipsa.

Le Sezioni Unite con la sentenza recentemente emessa hanno invece ribadito l'assenza di differenze in materia tra cose costituenti corpo di reato e cose pertinenti al reato, ribadendo il generale onere motivazionale sulla funzione probatoria del sequestro, "chiaramente espresso" dall'art. 253, co. 1, c.p.p. anche per il corpo di reato.

A conferma di quanto affermato, le Sezioni Unite hanno richiamato la previsione di cui all'art. 262, co. 1., c.p.p. che impone la cessazione del vincolo reale qualora "non sia necessario mantenere il sequestro a fini di prova", previsione di carattere generale applicabile anche al corpo di reato.

L'analisi della Suprema Corte si fonda inoltre su una interpretazione orientata al rispetto dell'art. 42 Cost e dell'art. 1 primo Protocollo Cedu, norme finalizzate a garantire i principi di legalità e di proporzionalità in ambito cautelare.

bilità dell'art. 102 c.p.p., la facoltà del difensore/procuratore speciale del danneggiato di nominare un sostituto al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale tramite la presentazione del-

l'atto di costituzione in udienza, secondo una delle due modalità previste dall'art. 78 c.p.p., deve necessariamente essere prevista dal danneggiato stesso all'interno della procura ex art. 76, 122 c.p.p.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cagno
Alessia De Cristofaro - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni -
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Quando si ha diritto all'assegno di divorzio?

Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite Civili hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in essere in tema di assegno divorzile in conseguenza della sentenza n. 11504/2017 resa all'esito del giudizio inerente la causa di divorzio Grilli/Lo-weenstein.

Con l'innovativo provvedimento n. 11504/2017 la Corte di Cassazione aveva stabilito che non sussisteva il diritto all'assegno divorzile nel caso in cui il coniuge richiedente era economicamente autosufficiente ovvero titolare di redditi propri, patrimonio mobiliare ed immobiliare, capacità lavorativa ed aveva disponibilità abitativa.

Con tale pronuncia i giudici di legittimità avevano ritenuto irrilevante il richiamo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio che invece in precedenza era requisito fondamentale al fine del riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio.

Successivamente a tale pronuncia Tribunali e Corti d'Appello italiani hanno reso, sul punto, provvedimenti completamente differenti in quanto emessi in adesione o all'uno o all'altro orientamento.

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite che, con la sentenza 18287/2018, hanno composto il contrasto chiarendo la natura dell'assegno divorzile.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che il Giudice di merito, al fine di riconoscere il diritto all'assegno divorzile, deve valutare le cause della eventuale disparità economico patrimoniale dei coniugi e che, quando detta differenza è la conseguenza di scelte

FAMIGLIA DI FATTO: SE CESSA LA CONVIVENZA SI HA DIRITTO ALLA DIVISIONE DEL PATRIMONIO COMUNE?

Cass. Civile, Sezione Terza, ordinanza 7 giugno 2018, n. 14732

Il provvedimento indicato fornisce importanti chiarimenti in ordine ai rapporti patrimoniali dei conviventi.

Il caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità concerne la domanda formulata dalla signora M.D. volta all'accertamento della cessazione della famiglia di fatto nonché della quantificazione e conseguente divisione del patrimonio comune in parti uguali.

Evidenziava la signora D.M. che entrambi i partners avevano contribuito con danaro e lavoro personale alla costruzione ed arredo della casa comune edificata sul terreno di proprietà esclusiva del partner M.S. e che questi aveva trattenuto tutti gli arredi acquistati insieme ovvero dall'uno o dall'altro dei conviventi nonché i risparmi versati su un conto corrente cointestato.

La Corte d'Appello riconosceva alla signora M.D. il diritto alla restituzione degli esborsi fatti per la costruzione della casa in quanto sostenuti quando i partners erano fidanzati e accoglieva la domanda di divisione dei beni residui alla cessazione della convivenza.

La Corte di Cassazione precisava altresì che: *"In caso di conto corrente cointestato tra due conviventi di fatto, si presume che entrambi abbiano contribuito a determinare l'ammontare del deposito in parti uguali, per cui, dal momento dello scioglimento della convivenza ciascuno dei partner ha diritto all'attribuzione del 50% delle somme presenti sul conto, se l'altra parte non dimostri una diversa misura dei conferimenti"*.

comuni in ordine alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del relativo patrimonio, lo squilibrio patrimoniale venutosi a realizzare in sfavore di uno dei due coniugi dovrà essere colmato con il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.

Sulla base di tale principio il Tribunale di Bologna, con la recente sentenza 7 agosto 2018, n. 2341, ha

respinto la richiesta di assegno di divorzio avanzata dalla moglie in quanto la provata disparità patrimoniale non dipendeva "dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare".

DOVERI DI CONTROLLO DEL NOTAIO

La Corte di Cassazione con la recente ordinanza in data 12/7/2018, n. 18345, si è pronunciata sulla responsabilità del Notaio incaricato di stipulare l'atto di compravendita di un terreno agricolo e in particolare per non aver ottemperato con la diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, 2° c.c. al mandato conferitogli.

Ed infatti il cliente rivoltosi al Notaio per l'acquisto dell'immobile indicato, quando parecchi mesi dopo il rogito decideva a sua volta di vendere il terreno, apprendeva che il medesimo era gravato da ipoteca già iscritta da anni. In conseguenza dell'esistenza della trascrizione pregiudizievole il promittente venditore si era visto costretto a risolvere il contratto preliminare di compravendita corrispondendo al promissario acquirente l'importo pari al doppio della caparra.

Entrambi i giudizi di merito avevano avuto ad oggetto la sussistenza o meno dell'esonerazione del notaio rogante dall'effettuazione delle visure ipotecarie ventennali ad opera delle parti stipulanti; il fatto che le parti (e in particolare la parte acquirente) lo avevano dispensato dai predetti accertamenti preliminari (una volta appreso che lui, non potendo recarsi a Sarzana, sede della conservatoria competente per effettuare le visure ipotecarie ventennali, non era intenzionato a stipulare); la sussistenza o meno dell'urgenza alla stipula dell'atto, rappresentata al professionista dall'acquirente.

Secondo il notaio ricorrente, le parti, debitamente edotte circa la finalità e l'importanza dell'effettuazione delle visure ipotecarie ventennali, se esonerano il professionista dal suddetto incombenza, circoscrivono il suo dovere di diligenza.

La Corte di Cassazione con il provvedimento indicato ha rigettato il ricorso ritenendolo non fondato.

Ed infatti assume la Suprema Corte che il "professionista tenuto ad una prestazione di mezzi e di comportamenti e non di risultato, non può limitarsi al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, ma deve assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico posto in essere, e ciò in conformità allo spirito della legge professionale e deve quindi considerarsi tenuto alla preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale delle risultanze dei registri immobiliari. Solo la concorde volontà delle parti può esonerare il notaio dallo svolgimento delle attività accessorie necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, dal compimento delle cosiddette "visure catastali" e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà da pregiudizi", mentre nel caso di specie la ricostruzione fattuale fornita dal Notaio è stata ritenuta dal giudice di merito con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, del tutto diversa.

NON RISPONDE LA SCUOLA PER L'INFORTUNIO DURANTE L'ATTIVITA' SPORTIVA

Cass. Civ., Sez. VI, ord. 05.06.2018 n. 14355

Non c'è responsabilità della scuola se l'incidento allo studente è avvenuto nello svolgimento della attività sportiva, durante una normale azione di gioco, alla presenza dell'insegnante. E quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, richiamando peraltro la sentenza n. 6844/2016. Per il Supremo Collegio, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da altro studente e sulla scuola l'onere di provare di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno. Precisa la Corte che non può essere addebitata alla scuola la condotta tenuta in una fase di gioco rientrante nella normalità della pratica di un determinato sport. Nel caso di specie l'alunna si è procurata una distorsione a un dito nel ricevere la palla schiacciata da una sua compagna, durante una partita di pallavolo.

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

"L'esercizio fisico è indispensabile per percepire e controllare corpo e mente con consapevolezza e profondo rispetto"

Prof. Dott. Marco Ciervo – Direttore Scientifico C.E.O.T. Collegio Europeo di Osteopatia Tradizionale

- trattamenti personalizzati di riabilitazione funzionale, di natura osteopatica e kinesiterapica
- valutazioni di posturologia per bambini ed adulti di ogni età
- attività fisica personalizzata in ambiente confortevole e riservato



Osteosistema Biodinamico

**Clinical Pilates
Metodo Marco Ciervo**

Via Condove 19/A - Torino - Tel. 011/508.91.84
www.marcociervo.com - info@marcociervo.com